

Codice A16170

D.D. 18 giugno 2015, n. 243

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo acquedottistico denominato "S3", ubicato in localita' Bornate, nel Comune di Serravalle Sesia (VC).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Serravalle Sesia (VC) e con il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione – con nota in data 24 febbraio 2015 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "S3", ubicato in località *Bornate* nella particella catastale n. 48 del foglio di mappa n. 3, censito al C.T. del medesimo Comune di Serravalle Sesia.

Il pozzo "S3" di cui sopra, profondo 43,00 metri, è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Il pozzo risulta attestato nel complesso alluvionale del torrente Sessera, che ha una potenza di circa una trentina di metri e dove è contenuta una falda freatica di tipo libero con un soggiacenza media variabile intorno ai 4-5 metri dal piano-campagna; la falda captata dal pozzo è in stretta connessione con il regime idrologico del torrente Sessera, dal quale riceve apporti consistenti (corso d'acqua disperdente) per gran parte dell'anno.

La presenza di strutture produttive, commerciali e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

Le acque emunte sono preventivamente trattate in un impianto di potabilizzazione con filtri a carboni attivi prima di essere immesse nel pubblico acquedotto.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata estraibile pari a 15,00 l/s e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità dell'acquifero captato dal pozzo; l'area di salvaguardia che ne è risultata è stata ottenuta, cautelativamente, attraverso l'utilizzo di diverse metodologie e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni; tale zona, data la conformazione della vallata e la presenza di limiti alimentanti molto ravvicinati al pozzo (torrente Sessera) corrisponde in realtà all'isocrona a 240 giorni, dal momento che non esistono distanze di lunghezza superiore a 240 giorni percorsi dall'acqua per giungere alla captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Comune di Serravalle Sesia (VC) – Aree di salvaguardia di pozzo ad uso potabile – All. 9 – Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio dei Comuni di Serravalle Sesia e di Borgosesia che l'hanno approvata, rispettivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 10 ottobre 2014 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 10 novembre 2014.

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 5 maggio 2014, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha tuttavia evidenziato che, stante la persistente contaminazione da solventi organoalogenati – non facilmente demolibili per intervento microbico – e l'impossibilità di prevedere, al momento, l'evoluzione spazio-temporale dell'inquinamento, ritiene indispensabile il mantenimento di decontaminazione messo in atto, anche qualora si pensasse ad un uso non potabile della risorsa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Vercelli, con nota in data 5 agosto 2014, ha rilevato che il pozzo "S3" è posto all'interno dell'abitato in una zona ad urbanizzazione mista ed è interessato da un inquinamento da tetracloroetilene; nella stessa nota ha evidenziato che le acque emunte dal pozzo "S3" non sono delle più idonee da destinarsi al consumo umano ma – alla luce delle necessità di fornitura di acqua potabile dell'abitato di Bornate ed in attesa di reperire fonti alternative per poter dismettere la captazione – ha espresso parere favorevole condizionato all'attuazione delle seguenti prescrizioni:

- esecuzione di analisi con cadenza almeno trimestrale per la ricerca del tetracloroetilene e dei suoi metabolici in regime di autocontrollo da parte di CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.;
- trattamento dell'acqua prelevata dalla captazione attraverso filtraggio su carboni attivi;
- valutazione del potenziale adsorbente residuo dei filtri tramite analisi prima e dopo l'impianto di filtraggio.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale proposta ha evidenziato una massima suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 1) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo acquedottistico denominato "S3", ubicato in località *Bornate*, nel Comune di Serravalle Sesia (VC), è riconosciuto al CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante 4 pozzi ubicati nel medesimo Comune, sottoscritto in data 18 ottobre 2013 e approvato con la determinazione della Provincia di Vercelli n. 2832 del 31 ottobre 2013 (portata massima complessiva pari a 65,43 l/s, portata media complessiva pari a 47,8225 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo complessivo pari a 1.508.129,00 metri cubi).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11, in data 19 marzo 2015.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è pari a 15,00 l/s, corrispondente alla portata estraibile dal pozzo;

accertato che il pozzo acquedottistico denominato "S3", ubicato in località *Bornate*, nel Comune di Serravalle Sesia (VC) è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera c), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006 – ovvero tra le captazioni per le quali sia programmato l'abbandono nei cinque anni successivi all'adozione del Programma stesso – approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- la presenza di strutture produttive, commerciali e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli;

vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Vercelli da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 2832 del 31 ottobre 2013 con la quale la Provincia di Vercelli ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante 4 pozzi ubicati nel Comune di Serravalle Sesia, sottoscritto in data 18 ottobre 2013 e con il quale riconosce al CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo acquedottistico denominato "S3", ubicato in località *Bornate*, nel medesimo Comune (portata massima complessiva pari a 65,43 l/s, portata media complessiva pari a 47,8225 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo complessivo pari a 1.508.129,00 metri cubi);

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 5 maggio 2014 – prot. n. 00 20896;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Vercelli, in data 5 agosto 2014 – prot. n. 65490;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Serravalle Sesia (VC) n. 87, in data 10 ottobre 2014, di approvazione della proposta di definizione presentata;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Borgosesia (VC) n. 189, in data 10 novembre 2014, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 24 febbraio 2014 – prot. n. 179, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", di trasmissione degli atti della proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*

DETERMINA

a) L'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato “S3”, ubicato in località *Bornate*, nel Comune di *Serravalle Sesia (VC)*, é definita come risulta nell'elaborato *“Comune di Serravalle Sesia (VC) – Aree di salvaguardia di pozzo ad uso potabile – All. 9 – Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia – Scala 1:2.000”*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 15,00 l/s.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, in considerazione del fatto che le particelle catastali ricadono in classe 1, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari è vietato all'interno della zona di rispetto ristretta e potrà essere effettuato nella zona di rispetto allargata in conformità alle disposizioni di legge, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano

allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Serravalle Sesia (VC) – CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito e con frequenza almeno trimestrale, il monitoraggio qualitativo delle acque del torrente Sessera nei pressi ed a monte della captazione e la ricerca del tetracloroetilene e dei suoi metabolici in regime di autocontrollo da parte di CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. nel pozzo in esame e nei piezometri esistenti ubicati all'interno dell'area di salvaguardia – ad integrazione dei controlli analitici sulle acque emunte dal pozzo previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Serravalle Sesia – CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Serravalle Sesia e di Borgosesia affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore
Arch. Graziano Volpe